



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Angelo Bax Presidente rel.

Alessandra Cucuzza Consigliere

Marco Scognamiglio Primo Ref.

ha emesso la seguente:

SENTENZA n. 68/2025

Nel giudizio di responsabilità recante il n. **63173** del registro di segreteria, promosso dal Sostituto Procuratore Generale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 24 ottobre 2024 nei confronti di:

Hotel Europa Firenze s.r.l. c.f. 06960760483, con sede legale in Signa, via degli Alberti n. 3/C (p.iva 06960760483), rappresentato e difeso dall' avv. Franco Massimo Bambagioni, presso cui ha eletto domicilio anche digitalmente pec

francomassimo.bambagioni@firenze.pecavvocati.it

Hu YINGQIU cf. HUXYGO74L62Z210D, nato a Zhejiang in Cina e residente in Bagnolo in Piano (RE), in via delle Rose n. 10, in proprio e quale rappresentante di Hotel Europa Firenze s.r.l., rappresentato e difeso dall' avv. Franco Massimo Bambagioni, presso cui ha eletto domicilio anche

digitalmente

pec

francomassimo.bambagioni@firenze.pecavvocati.it

Nella odierna udienza pubblica, uditi il magistrato relatore pres. Angelo Bax, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Paola Cicarelli e l' avv. Lorenzo Messeri, su delega dell' avv. Franco Massimo Bambagioni per le parti convenute in giudizio.

Visto l'atto introduttivo ed i documenti tutti del giudizio.

FATTO

Con atto di citazione introduttivo del giudizio, ritualmente notificato e depositato presso questa Sezione, la parte attorea ha convenuto in giudizio davanti a questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti Hotel Europa Firenze s.r.l. , gerente della struttura ricettiva Hotel Europa, sita in Lastra a Signa piazza della Stazione n. 10 e Hu YINGQIU, amministratrice unica e rappresentante della suddetta società.

La parte attorea ha contestato la responsabilità erariale nei confronti dei detti soggetti.

Il danno causato al Comune di Lastra a Signa sarebbe, secondo la Procura contabile, pari ad € 41.436,00 a seguito dell'omesso versamento all' ente locale della tassa di soggiorno nel periodo agosto 2023 - dicembre 2023, tributo introdotto dapprima dall' art. 10 del d.l. n. 66 del 1989 e poi, definitivamente, dal d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 (art.4), nonché

dall' art. 53 del d.lgs. n. 446/1997. A livello comunale il Comune di Signa ha istituito l'imposta di soggiorno con delib. di Consiglio Comunale n. 7 del 19 febbraio 2018, modificato con delib. 16 in data 11 marzo 2019 e n. 119 del 27 novembre 2020.

A seguito di una relazione istruttoria del responsabile dei Servizi Finanziari che accertava un'irregolarità nella presentazione del conto giudiziale della struttura ricettiva Hotel Europa, da cui emergeva l'omesso versamento dell'imposta di soggiorno, l'Ufficio Tributi accertava la violazione degli omessi versamenti rispetto ai tempi previsti per il pagamento.

Con PEC del 12 febbraio 2024 l'Ufficio Tributi del Comune di Signa ha formalmente comunicato la situazione debitoria alla società gerente della struttura ricettiva, sollecitando la regolarizzazione dei versamenti mancanti ma la società non ha fornito alcun riscontro.

La Procura contabile, venuta a conoscenza della segnalazione del Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla sussistenza di un danno erariale (nota acquisita al prot. n. 1005 del 25 marzo 2024) chiedeva al Comune con decreto istruttorio n. 166 del 15 maggio 2024 la produzione di ulteriore documentazione e dall'acquisizione di quest'ultima risultava che l'imposta di soggiorno dovuta (perché dichiarata) e non versata dai gestori della struttura ricettiva

Hotel Europa ubicata nel Comune di Signa , riferita al periodo agosto- dicembre 2023 era pari ad € 41.436,00, derivante dal differenziale tra quanto dichiarato (€ 102.387,00) e quanto versato (€ 60.951,00).

I soggetti invitati a dedurre, ai sensi dell'art. 67, c.g.c. non hanno prodotto deduzioni difensive.

La parte attorea ha posto in evidenza il radicarsi della giurisdizione contabile, siccome statuito dalla giurisprudenza contabile di appello e da questa Sezione. Ha quindi rimarcato la condotta antigiuridica conseguenza della violazione degli obblighi di servizio unitamente al nesso di causalità derivando il nocumento patrimoniale subito dal Comune di Signa dalla contestata condotta omissiva.

In ordine al profilo soggettivo la parte attorea ha contestato la responsabilità sia alla società Hotel Europa Firenze s.r.l. , essendo a quest' ultima riconducibile la gestione di Hotel Europa, come risulta dalla documentazione ufficiale afferente alla struttura ricettiva stessa, sia alla signora Yingqiu Hu, agente contabile e presentatore del conto giudiziale al Comune di Signa. La Procura contabile pone in evidenza che l'amministratore ha concretamente gestito la struttura ricettiva Hotel Europa ed alla medesima spettava l'effettivo adempimento dell' obbligo di versamento dell' imposta di soggiorno per conto della società Hotel Europa Firenze s.r.l.: sicchè l'ascrizione della responsabilità a Yingqiu Hu è distinta

ed ulteriore , anche se collegata nei confronti della Hotel Europa Firenze s.r.l.. Ne deriva, asserisce la parte attorea, la responsabilità erariale ascrivibile non solo alla società, dotata di personalità giuridica autonoma, formalmente titolare dell'attività di gestione dei fondi pubblici e del conseguente rapporto di servizio con l' Amministrazione , ma anche della persona fisica che ha avuto la materiale disponibilità del denaro pubblico, anche in forza del ruolo di amministratore unico, rappresentante legale della società e firmatario del conto giudiziale relativo alla gestione dell'imposta di soggiorno per l' anno 2023, formalmente titolare della gestione pubblica, in forza del principio di immedesimazione organica, siccome statuito sia dalla giurisprudenza contabile che dalla giurisprudenza di legittimità.

Sul piano psicologico la fattispecie va imputata ai due convenuti a titolo di dolo, da intendersi nell' accezione penalistica ex art. 43 c.p. di coscienza e volontà sia della condotta illecita che del conseguente danno erariale derivatone, anche nella forma dell'accettazione del relativo rischio (dolo eventuale), vista la chiarezza normativa in materia dell'obbligo del versamento. In subordine si contestava una condotta quantomeno a titolo di colpa grave omissiva, qualificabile come inescusabile e macroscopica negligenza.

Nell' ipotesi di accertato dolo la Procura contabile chiedeva la

condanna per responsabilità erariale a titolo solidale; ove si ritenesse la sussistenza della responsabilità a titolo di colpa di Hotel Europa Firenze s.r.l.; quest' ultimo soggetto dovrà rispondere a titolo solidale in ragione dell' illecito arricchimento conseguito, pari all' imposta di soggiorno non versata e quantificata nella misura pari ad € 41.436,00 da corrispondere a favore del Comune di Signa , oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell' evento lesivo ed agli interessi legali dalla data dell' eventuale sentenza di condanna ed alle spese di giustizia.

Con comparsa di costituzione le parti convenute deducevano che Hotel Europa Firenze aveva provveduto con tre distinti bonifici pari ad € 8.673,00 (in data 28 maggio 2024), ad € 21.564,00 (in data 5 giugno 2024) e ad € 11.199,00 (in data 18 giugno 2024) al versamento dell'imposta di soggiorno, antecedentemente al deposito della domanda introduttiva del giudizio. I pagamenti, portati a conoscenza della Procura il 16 gennaio 2025, determinavano la cessazione della materia del contendere e la carenza di interesse ad agire, unitamente alla compensazione delle spese di lite.

Tanto premesso in sede di udienza il Pubblico Ministero prendeva atto dei pagamenti sopravvenuti tra l'invito a dedurre e l'atto di citazione, e per cui vi era stato il mancato deposito della documentazione, e concludeva per la cessazione della materia del contendere rimettendosi al

Collegio per le spese. Parimenti il legale difensore delle parti convenute insisteva per le conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione. Quindi la causa veniva introitata per la decisione.

Osserva il Collegio che nel corso della celebrazione della controversia si è provveduto al pagamento di quanto dovuto e contestato dalla Procura erariale sicchè va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità *“la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale, dedotta in giudizio, e precisino al giudice conclusioni conformi in tal senso”*: ex plurimis Cass. n. 21087/2022).

Ai fini della pronuncia della cessazione della materia del contendere risulta, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito; in termini Corte conti Sez. II Centr. n. 93/2025.

Tenuto conto delle ragioni e della tempistica che hanno condotto alla declaratoria della cessazione della materia del contendere, le spese del giudizio vanno integralmente compensate ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.c.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Regione Toscana - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Procura Regionale nei confronti di Hotel Europa Firenze s.r.l. c.f. 06960760483, con sede legale in Signa, via degli Alberti n. 3/C e Hu YINGQIU cf. HUXYQG74L62Z210D, in proprio e quale rappresentante di Hotel Europa Firenze s.r.l., dichiara la cessazione della materia del contendere. Compensa integralmente le spese di giudizio.

Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025.

Il Presidente est.

Angelo Bax

F. to digitalmente

Depositata in Segreteria il 30/05/2025

Il Funzionario

Daniele Iliceto

F. to digitalmente